

PROGR.	AVVISO PUBBLICO	QUESITO	RISPOSTA
14	APPRENDISTATO	<p>Siamo un Ente che ha finora svolto solo Formazione Superiore, anche se accreditati alla Formazione Continua</p> <p>Le chiediamo:</p> <p>Anche se senza esperienza pregressa nella Continua, possiamo partecipare al bando che prevede la formazione del percorso delle 120 ore della formazione integrata di base ?</p> <p>Inoltre, è necessario essere già in possesso della rete delle imprese interessate al bando di apprendistato? E la indicazione del Profilo professionale è necessaria, o essendo formazione di base integrata è possibile inserire allievi con profili diversi di apprestato</p> <p>La indicazione di imprese e di allievi deve essere una proposta dell'ente formativo?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 4.2 dell'Avviso, i soggetti proponenti ammessi sono le Agenzie formative, in forma singola, che alla data di pubblicazione dell'Avviso sono accreditate per la Macrotipologia "Formazione Continua", ai sensi del Regolamento Regionale del 15 febbraio 2011, n. 1. e che rispettino inoltre i requisiti elencati nel medesimo articolo. In assenza di tale requisito la domanda non potrà essere accolta. L'eventuale esperienza nell'ambito della formazione continua, rappresenta invece un criterio di premialità nell'ambito della valutazione della proposta progettuale.</p> <p>Relativamente al secondo quesito, si precisa che per la presentazione della proposta non è prevista la presentazione di una rete di imprese. e In riferimento al profilo professionale, si chiarisce che la formazione di base e trasversale già per sua definizione ha ad oggetto competenze di carattere "generale" comuni a tutti i profili professionali. Pertanto l'inserimento degli apprendisti alle attività formative, prescinde dalla loro qualifica di assunzione.</p>
15	DUALE	<p>In riferimento alle valutazioni di merito di cui all'ART. 11 AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI, B. Qualificazione del Proponente / B.2 – Personale dipendente del soggetto attuatore.</p> <p>si chiede se al fine di ottenere il punteggio minimo di 5pt l'ente debba avere esattamente n. 5 dipendenti nel proprio organico o, piuttosto, se si intende che il punteggio possa essere assegnato anche nel caso in cui l'ente formatore abbia nel proprio organico fino a n. 5 dipendenti di (ossia N° dipendenti da 1 a 5 = 5 pt)</p> <p>In sostanza si chiede se il criterio è invece quello della premialità ESCLUSIVAMENTE per la risorsa umana aggiuntiva rispetto al minimo previsto dalla normativa. Si ricorda infatti che il Regolamento per al'accreditamento per obbligo formativo attualmente in vigore prevede l'obbligo per gli enti di formazione di avere n.4 dipendenti nel proprio organico. Se così fosse riteniamo che la griglia di valutazione così strutturata si dimostri fortemente penalizzante per i soggetti proponenti i quali, anche in considerazione delle criticità afferenti agli altri criteri di valutazione, si potrebbero ritrovare nella condizione limite di impossibilità di presentare la propria proposta formativa.</p> <p>...</p> <p>Certi di Vs positivo riscontro porgiamo cordiali saluti.</p>	<p>In merito a quanto richiesto si specifica che per il criterio di valutazione B.2 - 'Personale dipendente del soggetto attuatore', di cui all'art. 11 dell'Avviso Pubblico, verranno attribuiti cinque punti nel caso in cui l'ente abbia n. cinque dipendenti e zero punti qualora l'ente abbia meno di cinque dipendenti, in considerazione del fatto che si è inteso agevolare nella selezione delle proposte gli enti che risultino essere strutturati oltre il numero minimo necessario di quattro dipendenti stabilito dalla disciplina per l'accreditamento. Riguardo agli altri criteri di valutazione si precisa che l'Amministrazione mediante il presente Avviso Pubblico ha volutamente predisposto dei criteri di selezione delle proposte basati su elementi oggettivi e quantitativi, allo scopo di finanziare in primo luogo gli interventi la cui offerta di formazione professionale risulti orientata verso la domanda di lavoro e gli indirizzi di manodopera professionale maggiormente richiesti dalle imprese regionali, oltre che finanziare le proposte presentate dagli enti che abbiano maggiore esperienza nella realizzazione di interventi di I.eF.P., e che in linea di principio siano pertanto in grado di garantire la qualità dell'offerta formativa, e da ultimo le proposte che siano potenzialmente in grado di offrire il maggiore sbocco occupazionale possibile agli allievi immessi nel percorso formativo. Si fa presente infine che un procedimento di concessione di contributi pubblici deve necessariamente contenere dei criteri di valutazione delle proposte-mirati a selezionare gli interventi sulla base di elementi predeterminati e prescelti secondo le politiche e gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.</p>

PROGR.	AVVISO PUBBLICO	QUESITO	RISPOSTA
16	DUALE	<p>In relazione all'avviso pubblico indicato in oggetto scrivo per avere le seguenti informazioni utili per la partecipazione al Bando.</p> <p>1) Relativamente alla sezione n. 2.3.1. Articolazione e durata oraria delle attività formative; si chiede quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La compilazione della tabella per ciascuna annualità devo rispettare alcuni standard (orario) minimi per materia eventualmente specificati dalla Regione Calabria? - A tal proposito, esiste un piano al quale far riferimento ? - Nel caso sarebbe possibile visionarlo? Si precisa altresì, che come indicato all'interno del Bando siamo a conoscenza degli orari annui previsti e della loro suddivisione circa alla formazione duale. Nello specifico quindi, chiediamo se la suddivisione delle ore relativa alla formazione in aula e ad ogni unità didattica sia a discrezione dell'ente proponente. <p>Al fine di una corretta partecipazione al bando restiamo in attesa di un cortese riscontro.</p>	<p>Nella predisposizione del percorso formativo occorre tenere in considerazione, per ciascuna annualità, la ripartizione delle ore tra la formazione ordinaria svolta presso l'ente di formazione e la formazione pratica svolta presso l'impresa (o presso l'ente nel caso degli allievi quattordicenni del primo anno), secondo quanto indicato dall'art. 6 tabella 2 (Articolazione dei percorsi formativi duali) dell'Avviso Pubblico. Tanto la formazione ordinaria quanto i periodi di applicazione pratica possono concorrere all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali relative alla qualifica professionale prescelta. Pertanto ogni Unità formativa, facente capo a ciascun'area di competenza, può contemplare diverse modalità formative. L'ente di formazione, nel definire la progettazione del percorso formativo, potrà determinare, per ciascuna UF, la durata, i contenuti e la modalità formativa, purchè garantisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisizione dei saperi e delle competenze di base, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007, nonché le competenze di base previste per il terzo anno dei percorsi leFP di cui all'Allegato 4 dell'Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni del 01 agosto 2019 ; - l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, così come definite nel Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 01 agosto 2019.
17	APPRENDISTATO	<p>in merito all'Avviso Pubblico 2021-2022 per l'individuazione e la gestione dell'Offerta Formativa Pubblica di base e trasversale dell'Apprendistato Professionalizzante, si chiede di poter sapere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - se il percorso formativo deve essere svolto in orario di lavoro o, viceversa, se - per venire incontro alle esigenze delle imprese - è possibile che le ore formative siano svolte in orario non lavorativo (es. sabato o ore serali o in pausa pranzo). 2 - cosa accade nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di apprendisti previsto per lo svolgimento del corso. <p>Grazie per la cortese attenzione</p>	<p>In riferimento ai quesiti posti si specifica quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - il contratto di apprendistato, per sua natura, è un contratto "a causa mista" che comprende due aspetti: quello lavorativo e quello formativo. La formazione pertanto, essendo intrinseca al apporto di lavoro, deve svolgersi nell'ambito dell'orario contrattuale quale componente del percorso formativo dell'apprendista. 2 - secondo quanto specificato nell'art. 6 dell'Avviso, l'utenza dei progetti è fissata ad un minimo di 8 fino ad un massimo di 15 apprendisti. Di conseguenza, per avviare il corso è necessario almeno il raggiungimento del numero minimo di allievi sopra definito.